



CONSORZIO dei SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI del CHIERESE

Sede Legale: Via Palazzo di Città, 10

Sede Amministrativa: Str. Valle Pasano, 4 – 10023 CHIERI (TO)

P. iva 07305160017

Tel. 011 / 942.71.36 – Fax 011 / 942.70.22

www.servizisocialichieri.it

e-mail: segreteria@cssac.it

**REGOLAMENTO SUI CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE
DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI AL COSTO
DELLE PRESTAZIONI EROGATE NELL'AMBITO DI
PERCORSI ASSISTENZIALI INTEGRATI DI NATURA
SOCIO-SANITARIA**

Allegato Delibera Consortile n. 8 del 24/05/2018

ART.1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione delle persone anziane sessantacinquenni, la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dalle Unità di valutazione multidisciplinari della Aziende sanitarie locali, al costo delle prestazioni erogate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria ed in particolare al costo della retta posta a carico degli assistiti inseriti, in regime di convenzione, in struttura residenziale.

I criteri di compartecipazione disciplinati nel presente regolamento, si applicano alla retta socio-assistenziale come definita dalle deliberazioni della Giunta regionale n.17-15226 del 30/3/2005 e n. 2-3520 del 31/7/2006 praticata nelle strutture stesse e posta a carico degli utenti la cui situazione reddituale sia tale da non consentirne, in tutto o in parte, la copertura.

Il presente regolamento si applica, altresì ed in quanto compatibile, alla compartecipazione delle persone disabili al costo della retta posta a carico degli assistiti nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria e nello specifico al costo della retta in regime di convenzione in struttura residenziale"

ART. 2

SITUAZIONE ECONOMICA: RIFERIMENTI SOGGETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per definire l'entità della compartecipazione delle persone anziane ultra sessantacinquenni in condizione di non autosufficienza psichica o fisica al costo della prestazione posta a carico dell'assistito si valuta la situazione economica del solo beneficiario.

Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601 "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. E', pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi attraverso il ricovero in struttura, le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di tale prestazione

L'assistito contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l'entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita nel presente regolamento.

ART. 3

REDDITO E PATRIMONIO

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Sono da considerarsi i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo

rilasciato da enti previdenziali - e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione

dell'istanza volta ad ottenere l'erogazione della prestazione.

Il reddito da valutare ai fini del presente regolamento è costituito:

- a) dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA. Obbligati alla presentazione dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;
- b) dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato)

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, - per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo - il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

Il patrimonio mobiliare è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione -per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data- e le polizze a premio unico

anticipato per tutta la durata del contratto - per le quali va assunto l'importo del premio versato -; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g). Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza;
- i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a). Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate.

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore - determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- a) il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà",
- b) il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 dal quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

ART. 4

VALIDITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione - devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al Consorzio, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

ART. 5

FRANCHIGIA

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva ed in particolare:

- a) franchigia sul reddito: una somma non inferiore a 110 euro mensili (somma adeguata annualmente su base ISTAT) deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali. **"Tale somma è pari ad € 81,20 per le persone disabili"**;
- b) franchigia sul patrimonio mobiliare: dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza- la franchigia di euro: 15.493,71;
- c) franchigia sul patrimonio immobiliare: dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza - la franchigia di euro: 51.645,69 per la casa adibita a prima abitazione dell'assistito o utilizzata precedentemente al ricovero. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene. Nel caso di ricovero dell'assistito in struttura non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica.

ART. 6
DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA
DELL'ASSISTITO

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare. Le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in una misura del 20 % ad implementare il reddito (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 attuativo del decreto legislativo n.109/1998).

In caso di ricovero in struttura di un assistito il cui obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile ed il ricoverato non disponga - di fatto -della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte del Consorzio ed altri strumenti previsti nei vigenti regolamenti.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

ART. 7
SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE CONVIVENTE CON L'ASSISTITO CHE
NECESSITI DI RICOVERO IN STRUTTURA

In base alle disposizioni della citata deliberazione della Giunta regionale n. 17-15226: “deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente”.

Tale sostegno, tendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 143, 147, 433 del codice civile, viene garantito dal Consorzio, con il concorso delle risorse regionali di cui al Fondo regionale per le Politiche sociali”. Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie i servizi consortili preposti prevedono pertanto, al momento del ricovero, un apposito piano di intervento, che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.

Il reddito (e/o patrimonio) dell'utente che viene inserito in struttura deve, conseguentemente, essere lasciato a disposizione dei soggetti sopraindicati, fino alla copertura delle spese previste dall'apposito piano formulato dai servizi consortili. In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

ART. 8
CONTROLLI

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Consorzio effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

ART. 9
DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI

I cittadini che richiedono al Consorzio di contribuire economicamente al pagamento totale o parziale della quota del costo delle prestazioni, erogate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura

socio-sanitaria, posto a carico dell'assistito possono – entro trenta giorni dal ricevimento della risposta scritta da parte dei competenti servizi consortili – presentare ricorso scritto al Presidente del Consorzio.

Il Presidente - esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati – decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce risposta scritta al ricorrente.

ART. 10

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

L'Amministrazione consortile può prevedere disposizioni aggiuntive, se più favorevoli per l'assistito (ad esempio previsioni di ulteriori franchigie), rispetto a quelle disciplinate nel presente regolamento con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle disponibilità finanziarie del Consorzio.

ART. 11

RISPETTO DELLE NORME E ABROGAZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000, ed ai relativi decreti attuativi.

Sono abrogate, in quanto sostituite dal presente regolamento, le norme contenute nel Titolo X del “Regolamento delle misure di contrasto della povertà, dei contributi economici e delle integrazioni rette in struttura residenziale” approvato con la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 6 del 1/3/2007, limitatamente a quanto previsto per i cittadini anziani non autosufficienti, nonché tutte le restanti norme che risultano incompatibili con il presente regolamento.